

Comune di Grotte di Castro

(Prov. di Viterbo)

Piazza G. Marconi, 6 Tel 0763/798002-03 Fax 0763/797172

E mail comunegrottedicastro@tin.it Pec comunegrottedicastro@legalmail.it

ORD. N. 31

DEL 28/05/2020

OGGETTO: Emergenza Covid-19. Modalità di accesso e fruizione spiagge libere Lago di Bolsena – Territorio di Grotte di Castro.

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza regionale";

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTO il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 2020;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VISTO il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante: “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in particolare l'art. 34 che stabilisce, tra l'altro: “in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e in conformità alle attuali evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità”;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, del 22 marzo 2020, del 1 del 10 aprile 2020, recanti le misure urgenti per il contenimento del contagio, nonché ulteriori misure per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali per le quali non è stata disposta la sospensione nell'arco temporale comunemente definito di lockdown;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00055 del 5 marzo 2020 di istituzione dell'Unità di Crisi della Regione Lazio per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 del quale l'Assessore alla Sanità è membro effettivo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020, laddove si disciplina l'avvio della fase di transizione successiva al cosiddetto lockdown;

VISTE le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, di cui all'allegato 17, trasmesse in data 17 maggio 2020 unitamente al parere del Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome

VISTO il D.L. 16 maggio 2020 nr. 33 , ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica Covid 19;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio nr. Z00042 del 19.05.2020 che dispone, tra l'altro, a decorrere dal 29.05.2020 la riapertura delle attività sulle spiagge libere da svolgersi nel rispetto dei contenuti delle Linee guida allegate alla predetta ordinanza;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio nr. Z00043 del 27.05.2020 che prevede le schede tecniche relative alla varie attività tra cui quella riferita alle spiagge libere da svolgersi nel rispetto di quanto previsto dalla predetta ordinanza;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000,

ORDINA

che la riapertura delle attività sulle spiagge libere presenti sul territorio di Grotte di Castro, decorrente dal 29 maggio 2020, avvenga nel rispetto delle seguenti modalità di accesso e fruizione:

- **orario di accesso 09.00-19.00;**
- obbligo del rispetto del distanziamento di almeno un metro tra le persone;
- obbligo del rispetto di una distanza di almeno 4 metri tra il palo di un ombrellone e l'altro;
- obbligo del rispetto della distanza di almeno tre metri tra il palo di un ombrellone ed un utente sdraiato/seduto su attrezzature da spiaggia (lettino, sdraio, asciugamano);

- obbligo del rispetto della distanza di un metro e mezzo tra le attrezzature da spiaggia (lettino, sdraio, asciugamano) quando non posizionate nel posto ombrellone, ad eccezione di quelle utilizzate da persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale,
 - Divieto della pratica di attività ludico sportiva di gruppo nonché divieto di effettuare sport di squadra.
 - Divieto di effettuare giochi con la palla anche se svolti individualmente.
 - I soggetti privati, titolari di concessione su aree pubbliche e comunque coloro che svolgono attività turistico ricettive e commerciali su aree pubbliche devono rispettare le linee guida e le diverse norme anti-covid previste per le attività specifiche di cui trattasi.
- E' fatta salva ogni altra disposizione vigente applicabile alla fattispecie per contrastare l'emergenza COVID 19 nonché ogni altra disposizione relativa alla balneazione non in contrasto con la presente ordinanza.
- La sorveglianza verrà effettuata dalla Polizia Locale e da altri eventuali soggetti, ritenuti professionalmente idonei, autorizzati dal Comune.

DISPONE

La validità della presente ordinanza fino a revoca.

La pubblicazione e la diffusione con tutti i sistemi disponibili dei contenuti della presente ordinanza.

La realizzazione di apposita cartellonistica informativa da installare sul lungolago da parte dei competenti uffici comunali.

Ai fini della trasparenza e per la necessaria presa d'atto da parte della cittadinanza, il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio per la durata di 30 giorni e per il periodo di validità su Amministrazione Trasparente.

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporterà le conseguenze sanzionatorie previste ai sensi delle disposizioni normative vigenti.

INFORMA

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- ricorso al T.A.R. Lazio, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all' Albo Pretorio del Comune;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

DISPONE

La trasmissione del presente atto, per l'esecuzione e per gli atti di propria competenza:

- Alla Prefettura di Viterbo;
- Alla locale stazione CC;
- Alla Polizia Locale.



Il Sindaco
Camilli Piero